

(N. 3001)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953  
(V. Stampato N. 520-209) (1)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, concernente modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, è ratificato con le seguenti modificazioni:

ART. 2. — *Sono aggiunti i seguenti commi:*

« Sono collocati nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 allegato *A* della legge 29 aprile 1950, n. 229, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e previo parere del Consiglio di amministrazione, gli impiegati dei gradi 8°, 9° e 10° del quadro del personale tecnico speciale del ruolo di gruppo *C* i quali abbiano appartenuto al soppresso gruppo *B* o siano vincitori di concorso per esame per il grado 9° o provengano dai concorsi per esame indicati nell'articolo 121, lettera *d*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ovvero dal concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3 del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di prima e seconda categoria, approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il beneficio di cui al precedente comma è esteso anche a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1940, n. 3631 per direttore di officina (grado 9°, gruppo *C*) successivamente revocato con decreto ministeriale 5 febbraio 1943, n. 6536, il quale stabilì l'ordine di merito dei candidati che superarono dette prove.

Il collocamento nel predetto quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* si effettua nel grado corrispondente a quello rivestito nel gruppo di provenienza nello stesso ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado acquisita nel gruppo medesimo.

Il collocamento di cui al comma precedente si attua intercalando ciascun avente titolo, in ragione dell'anzianità di grado posseduta nel gruppo di provenienza, dopo l'ultimo pari

grado di medesima anzianità presente nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B*.

Nel grado 9° i vincitori di concorso per esame per direttori di officina, ivi compresi quelli indicati nel quinto comma del presente articolo, nonchè i vincitori del concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radio-elettricista, si intercalano tra gli ex capi di ufficio, gli altri tra gli ex primi ufficiali con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi.

Il quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* di cui alla tabella n. 2 allegato *A* della legge 29 aprile 1950, n. 229, è aumentato, nei gradi 8°, 9° e 10° di tanti posti quante sono le unità che fanno passaggio nei gradi stessi a norma dei precedenti commi. Contemporaneamente i posti attualmente vacanti nello stesso quadro transitorio, che, a norma dell'articolo 5 della presente legge, dovrebbero essere trasferiti nel quadro normale, vengono invece soppressi limitatamente alla concorrenza del numero complessivo delle unità che avranno fatto passaggio nel quadro transitorio ai sensi delle disposizioni che precedono.

Con le stesse modalità indicate nei commi quarto e sesto del presente articolo, sono collocati nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* gli impiegati dei gradi 8°, 9° e 10° del ruolo di gruppo *C* provenienti dai gruppi *C* e *D* della cessata Amministrazione austro-ungarica, che comprovino di aver sostenuto gli esami prescritti dalle norme di detta Amministrazione per l'ammissione nei gruppi stessi. Inoltre per il suddetto inquadramento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 giugno 1935, numero 1241, concernenti il passaggio dagli elenchi speciali ai ruoli ordinari del personale proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica.

Il collocamento di cui al comma precedente si attua intercalando ciascun avente titolo in ragione dell'anzianità di grado posseduta nel gruppo *C* dopo l'ultimo pari grado di medesima anzianità collocato nel quadro transitorio di gruppo *B* in attuazione dei precedenti commi.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della presente legge, concernenti le attribu-

zioni e le promozioni nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* sono applicabili al personale contemplato nel presente articolo.

Il collocamento nel quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* previsto nei precedenti commi ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 5. — È sostituito dal seguente:

«Le promozioni nel quadro transitorio di gruppo *B* si effettuano con le stesse norme in vigore per il quadro normale dello stesso ruolo.

I posti che si renderanno vacanti nel quadro transitorio di gruppo *B* saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato e saranno contemporaneamente portati in aumento nel quadro normale dello stesso ruolo di cui alla tabella n. 2, lettera *A*) allegata alla legge 29 aprile 1950, n. 229, prima nel grado iniziale fino a raggiungere la proporzione di posti risultante dalla detta legge nel grado stesso e, successivamente, con lo stesso procedimento, negli altri gradi fino al VI incluso ».

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.

## DECRETO LEGISLATIVO

18 MARZO 1948, N. 376.

*Modificazione della legge 18 aprile 1940, n. 288, riguardante l'ordinamento del personale postale e telegrafico.*

### Art. 1.

Presso l'Amministrazione postale e telegrafica è istituito il ruolo transitorio di gruppo *B* come dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro.

### Art. 2.

Possono essere collocati nel ruolo transitorio di gruppo *B*, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e previo parere del Consiglio di amministrazione, gli impiegati di seconda categoria delle poste e delle telecomunicazioni dei gradi VIII, IX e X i quali abbiano appartenuto al soppresso gruppo *B* o siano capi di ufficio vincitori o idonei in esami di concorso per merito distinto, o provengano dai concorsi per esame, indicati all'articolo 121, lettera *d*), del regio decreto 11 novembre 1923,

n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di cui al precedente comma decorre per i reduci dai campi di prigionia e di internamento dalla data del rientro in servizio, se posteriore a quella predetta.

Il collocamento nel ruolo transitorio predetto si effettua nel grado corrispondente a quello rivestito nella seconda categoria nello stesso ordine di ruolo, conservando l'anzianità di grado della seconda categoria medesima. Nel grado IX i provenienti dal ruolo *A* dei capi di ufficio precederanno i primi ufficiali.

### Art. 3.

Con separato provvedimento saranno stabilite le nuove tabelle organiche del ruolo del personale di seconda categoria delle poste e dei telegrafi.

Nel frattempo non saranno effettuate in questo ultimo ruolo promozioni nei posti lasciati vacanti dal personale passato nel ruolo transitorio di gruppo *B*.

### Art. 4.

Le attribuzioni del personale collocato nel ruolo transitorio di gruppo *B* sono le medesime del personale appartenente al ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri e assimilati di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 288.

## Art. 5.

Le promozioni nel ruolo transitorio di gruppo *B* si effettuano con le stesse norme in vigore per il ruolo dei ragionieri, cassieri, direttori d'ufficio, geometri ed assimilati.

Tuttavia non possono essere promossi al grado superiore quei funzionari che non abbiano nel grado rivestito una anzianità almeno pari a quella posseduta nel grado stesso dal meno anziano dei funzionari del ruolo di gruppo *B* di cui alla legge 18 aprile 1940, n. 288, che venga, o sia stato nell'ultimo scrutinio, promosso al grado superiore.

I posti che si renderanno vacanti nel ruolo transitorio di gruppo *B* saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato e saranno contemporaneamente portati in aumento nel ruolo di gruppo *B* di cui alla succitata legge, prima nel grado iniziale fino a raggiungere la proporzione di posti attualmente risultante per detto grado e successivamente, con lo stesso procedimento, per gli altri gradi fino al 7° incluso.

## Art. 6.

Nella tabella del ruolo del personale di gruppo *B* di cui all'allegato n. 1 della legge 18

aprile 1940, n. 288, i posti dei gradi 10° e 11° sono ridotti a 870, e sono aumentati da 40 a 64 quelli di grado 7° e da 10 a 16 quelli di grado 6°.

ALLEGATO.

**Ruolo transitorio del personale di gruppo B**

Grado	Numero dei posti
7° - Direttori capi di ragioneria e assimilati . . . . .	30
8° - Direttori principali di ra- gioneria e assimilati . . . . .	150
9° - Direttori di ragioneria e assimilati . . . . .	1350
10° - Ragionieri e assimilati . . . . .	1250
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 2780 (1) <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

(1) Il numero complessivo dei posti del ruolo si intenderà limitato a quelli effettivamente conferiti nel ruolo stesso agli aventi diritto; eventuali riduzioni o aumenti a tale scopo necessari saranno apportati nei posti del grado 10°.